



IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA





INTRODUZIONE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Il 10 gennaio 2019 è stato definitivamente approvato il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (di seguito "Codice") che abroga la vecchia disciplina contenuta nel Regio Decreto n° 267 del 16 marzo 1942 (cd. "Legge Fallimentare") e modifica alcune disposizioni riguardanti le società del Codice Civile. Ecco le principali novità:

1

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi volte all'emersione anticipata della crisi stessa e al rapido recupero dell'equilibrio economico dell'impresa (Artt. 12-25 del Codice).

2

Modifiche al Codice Civile in materia di diritto societario in merito alla responsabilità degli amministratori e l'obbligo di nomina degli organi di controllo (Artt. 374 - 383 del Codice).

3

Nuovi accordi di ristrutturazione agevolati e piani attestati di risanamento con estensione dei relativi ambiti di applicazione (Artt. 57- 64 del Codice).

4

Sostituzione del fallimento col procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza ispirato alla semplificazione della disciplina e operante una *reductio ad unum* della fase iniziale delle procedure esistenti (Titolo V del Codice).

5

Contenimento dei crediti prededucibili finalizzato all'economicità della procedura di liquidazione (Art. 6 del Codice).

6

Modifiche al concordato preventivo in un'ottica di prevalenza della continuità dell'impresa sulla liquidazione del patrimonio (Capo II, Titolo IV del Codice).

7

Ulteriori poteri e facoltà del curatore esercitabili senza l'autorizzazione del giudice delegato o il consenso del comitato dei creditori (Artt. 125-137 del Codice).

8

Modifica alla disciplina dei contratti pendenti con riguardo ai contratti di natura personale e ad alcune discipline specifiche per il preliminare di vendita e l'affitto d'azienda (Sezione V, Capo I, Titolo V del Codice).

9

Estensione del raggio temporale per l'azione revocatoria con decorrenza dal deposito della domanda, anziché dall'apertura della procedura (Art. 163 del Codice).

10


Introduzione di un innovativo sistema di vendita dei beni nella fase di liquidazione dell'attivo (Artt. 214-219 del Codice).

11

Introduzione del diritto all'esdebitazione dell'imprenditore insolvente e del consumatore (Capo X, Titolo V del Codice).

12

Riconoscimento e introduzione di una procedura unica di insolvenza per i gruppi d'impres (Titolo VI del Codice).



I. LE NUOVE PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Tra le novità più importanti introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza ("Codice") -- che entrerà in vigore 18 mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale -- vi sono le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, tese a permettere all'impresa di effettuare una diagnosi precoce delle proprie difficoltà economiche evitando che si tramutino in insolvenza, per il beneficio (almeno nell'intenzione del Legislatore) non solo dell'impresa stessa ma dei lavoratori, dei creditori e dell'economia in generale.

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi sono riservate ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, comprese le imprese agricole e le imprese minori con l'esclusione delle grandi imprese, dei gruppi di imprese di rilevante dimensione e delle società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante.

GLI STRUMENTI DI ALLERTA

Gli strumenti di allerta sono costituiti da:

- (a) **obblighi di segnalazione** degli indizi di possibile crisi dell'impresa (artt. 14 e 15 del Codice); e
- (b) **obblighi organizzativi** posti a carico dell'imprenditore singolo e collettivo (art. 3 del Codice e art. 2086 Cod. Civ.).

Gli obblighi di segnalazione

Gli obblighi di rilevazione e conseguente segnalazione degli indizi di crisi dell'impresa implicano il costante monitoraggio dell'equilibrio finanziario ed economico dell'azienda sia dall'interno che dall'esterno della stessa. Dall'interno, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione vigilano sull'assetto organizzativo dell'azienda **segnalando** -- nel caso di inerzia o incapacità degli amministratori -- **all'Organo di Composizione della Crisi** ("OCRI") **gli indizi** di una possibile crisi dell'impresa. Dall'esterno, invece, il Codice impone all'Agenzia delle Entrate, l'Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale e l'Agente della Riscossione (definiti "creditori pubblici qualificati") di segnalare, in un primo momento solo al debitore, ed eventualmente in un momento successivo all'OCRI, il superamento da parte dell'azienda dell'esposizione debitoria in maniera rilevante.


Gli obblighi organizzativi

Ai sensi dell'art. 3 del Codice e del novellato art. 2086 del Cod. Civ. gli amministratori **devono** far in modo che l'impresa abbia **un assetto organizzativo adeguato** ai fini della **tempestiva** rilevazione dello stato di crisi e della perdita della continuità dell'attività aziendale e di **attivarsi senza indugio** per il superamento della crisi e il recupero della stabilità economico finanziaria dell'impresa.

GLI INDICATORI DELLO STATO DI CRISI

L'art. 13 del Codice definisce gli indicatori di crisi quegli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che -- rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e con la prospettiva di permettere la continuazione dell'attività -- siano in grado di evidenziare l'insostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa, l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi e **ritardi nei pagamenti reiterati e significativi**.

Tali indicatori **saranno elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, con cadenza triennale, tenuto conto delle varie tipologie di attività economiche.



LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'organismo

Protagonista degli strumenti di allerta, come detto, è l'OCRI: un organismo costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, ai sensi dell'art. 16 del Codice, si occuperà di **ricevere le segnalazioni sulla presenza degli indicatori di crisi** e di guidare le successive fasi, anche quella (eventuale) detta di composizione della crisi.

Oltre ad assistere il debitore nell'individuazione delle misure idonee per superare la situazione di difficoltà, infatti, l'OCRI svolgerà il **ruolo di mediatore in caso di trattative tra creditori e debitore per il raggiungimento di una soluzione concordata** fuori da qualsiasi procedimento giurisdizionale e **in forma confidenziale**.

Il procedimento

Il procedimento di composizione della crisi ha inizio con l'audizione del debitore **da fissarsi entro 15 giorni dalla segnalazione della presenza di indizi di crisi** dinanzi a un collegio di tre componenti, **con il contestuale avviso ai creditori**. Dopo aver esaminato con il debitore la situazione dell'impresa, e determinato le misure da adottare per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario dell'impresa, l'OCRI fissa un termine entro il quale il debitore dovrà riferire sull'attuazione delle misure scelte, salvo che non disponga l'archiviazione della procedura per insussistenza della crisi o dei requisiti per l'applicabilità dello strumento.

Decorso il detto termine, se il debitore non ha adottato alcuna misura, **il collegio dà notizia agli autori delle segnalazioni**. Se il debitore ne fa richiesta, il collegio può fissare un termine di tre mesi prorogabile di altri tre per la conduzione di trattative con i creditori per la ricerca di una soluzione concordata. Con l'ausilio dell'OCRI, il debitore può raggiungere un accordo con i creditori, che dev'essere redatto in forma scritta e depositato presso l'organismo, avente effetti solo per coloro che lo sottoscrivono. L'accordo ha la stessa efficacia dei piani attestati di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori, può essere pubblicato nel registro delle imprese.

Misure protettive

L'art. 20 del Codice prevede infine che il debitore può richiedere al giudice della sezione specializzata per le imprese competente il riconoscimento di misure protettive **necessarie alla conduzione delle trattative** coi creditori, della durata massima di sei mesi, e finalizzate a **impedire ai creditori con alcune azioni di pregiudicare l'esito del procedimento** di composizione della crisi.

Esito

Se l'accordo non viene raggiunto, il collegio invita il debitore a presentare istanza di accesso a una procedura di regolazione della crisi prevista dal Codice stesso entro 30 giorni e ne dà comunicazione agli organi tenuti alla segnalazione che non abbiano partecipato al procedimento.



II. OBBLIGO DI NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO E DI REVISIONE CONTABILE

Logico corollario di quanto precede è la previsione dell'art. 379 del Codice che -- modificando l'art. 2477 del Cod. Civ. -- ha introdotto nuove ipotesi in cui le società a responsabilità limitata (e le società cooperative) dovranno obbligatoriamente nominare un **organo di controllo**. Le società soggette a tale obbligo saranno pertanto quelle che:

- (a) sono tenute alla redazione del bilancio consolidato,
- (b) controllano altre società obbligate alla revisione legale dei conti, e
- (c) hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti previsti dalla nuova disposizione quali:

- (i) un totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 2 milioni di euro,
- (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni di 2 milioni di euro,
- (iii) dieci unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'obbligo di nomina viene meno, invece, se **per tre esercizi consecutivi** l'impresa non ha superato alcuno dei predetti limiti.

Il termine ultimo entro il quale le società dovranno adeguarsi a tale obbligo è fissato a 9 mesi dall'entrata in vigore dell'art. 379 del Codice (ossia, 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Codice).

III. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori -- ai termini del novellato art. 2086 Cod. Civ. -- dovranno provvedere a istituire un **assetto organizzativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **finalizzato alla rilevazione tempestiva della crisi di impresa** e della perdita della continuità dell'attività aziendale e **attivarsi senza indugio per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**.

Il mancato adeguamento da parte degli amministratori al predetto obbligo può comportare sia l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2409 Cod. Civ., quindi con possibile revoca da parte del Tribunale competente degli amministratori stessi e, anche nel caso di società

a responsabilità limitata (nuovo art. 2476 Cod. Civ.), la possibilità per gli amministratori di essere chiamati a rispondere verso i creditori sociali per gli obblighi (disattesi) **di conservazione del patrimonio sociale quando questo risulta insufficiente alla soddisfazione dei creditori stessi**, anche nel caso in cui la società abbia rinunciato all'azione di responsabilità, così **sancendone la responsabilità personale verso i creditori**.

Tale modifica ha una portata enormemente innovativa, **avvicinando come non mai lo statuto normativo delle società a responsabilità limitata a quello delle società per azioni in termini di governance**.

IV. CONCLUSIONI

L'introduzione del Codice ha indubbiamente un **impatto significativo** sia sugli obblighi e quindi sulle relative **responsabilità dei professionisti** che sono i "protagonisti" della vita dell'impresa (amministratori, sindaci e revisori) -- obbligandoli a vigilare costantemente sull'adeguatezza del patrimonio aziendale anche in via prospettica -- sia sul **ruolo dei creditori** nella gestione della crisi del debitore che, improntata sulla "necessità" della **continuità aziendale**, sembra **porre in secondo piano gli interessi di questi ultimi**.

La riforma del diritto fallimentare, pertanto, **non potrà essere ignorata dall'impresa** nell'ambito dei propri rapporti commerciali quotidiani, **comportando per la stessa sia modifiche statutarie che contrattuali, queste ultime tese a meglio tutelare gli interessi creditizi e prevenire possibili perdite economiche** nella nuova gestione della crisi.



Focus

SILS

Studio Italiano
Legale Societario

SILS, Studio Italiano Legale Societario, ha sede a Milano e assiste in Italia primarie società e imprese sia nazionali che internazionali, in aree di specializzazione che comprendono il diritto societario commerciale e fallimentare con riferimento ad operazioni di acquisizione, fusione e scorporo di azienda, rapporti contrattuali e relativo contenzioso -- in un'ottica di tutela del credito e di prevenzione dei rischi -- così come il diritto della protezione dei dati, per le società operanti nei settori dell'industria automobilistica, dell'energia, farmaceutico, dell'e-commerce, del tessile e dei prodotti di lusso.

L'ampia esperienza maturata dai professionisti di SILS -- tutti abitualmente impegnati in incarichi che richiedono anche la perfetta conoscenza della lingua inglese -- e la consolidata reputazione dello Studio nelle proprie materie specialistiche, si affiancano alla metodologia di risposta in tempi brevi e l'obiettivo costante di fornire soluzioni pratiche realmente idonee alle esigenze della clientela.

Competenza

il nostro team specialistico





Avvocato Gabriella Tedeschi

Gabriella Tedeschi si occupa primariamente di questioni di diritto commerciale e fallimentare con speciale riguardo agli effetti delle modifiche alla disciplina della crisi e dell'insolvenza sui diritti dei creditori.

È laureata presso l'Università degli Studi di Parma discutendo la tesi in diritto fallimentare ed ha partecipato al programma "Erasmus+" presso la Universidad de Alicante, Spagna. Ha perfezionato gli studi presso la Scuola di Diritto e Impresa del Sole-24Ore a Milano (diploma Master in Corporate Law).

Avvocato Luigi Zumbo

Luigi Zumbo si occupa da molti anni della tutela delle aziende creditrici nelle procedure concorsuali, con un approccio di tipo preventivo e pragmatico, anche attraverso la progettazione dei programmi contrattuali tra fornitore e impresa finalizzati a immunizzare le conseguenze dell'insolvenza e della crisi sulle imprese che si relazionano col debitore. In quest'ottica di anticipazione dei rischi, il punto di partenza è costituito dall'aggiornamento costante e dallo studio a monte delle ripercussioni della riforma fallimentare sulle attuali prassi delle transazioni commerciali.

Oltre a tale specializzazione, Luigi Zumbo è attivo nel settore del diritto di impresa riguardante il commercio internazionale, la distribuzione e il diritto della protezione dei dati personali.

Luigi Zumbo, laureato presso l'Università Statale di Messina (1988) e specializzato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1992, Master in Bilancio d'Impresa), ha conseguito il Graduate Diploma presso la BPP Law School di Londra (2006)

Avvocato Arturo Battista

Arturo Battista si occupa del diritto commerciale e fallimentare per un'assistenza a 360° delle imprese operanti nel settore del commercio e della distribuzione nazionale e internazionale. Il quotidiano confronto con le criticità che possono sorgere nelle transazioni tra società permette di offrire una tutela puntuale ed effettiva delle aziende coinvolte in situazioni di difficoltà.

Arturo Battista è inoltre specializzato nel settore della contrattualistica commerciale, nel contenzioso commerciale e nel diritto societario giudiziale e stragiudiziale.

Ha conseguito la laurea presso l'Università Federico II di Napoli perfezionando gli studi presso la University of Leicester (diploma di Master of Laws in International Commercial Law) e la Scuola di Diritto e Impresa del Sole-24Ore a Milano (diploma Master in Corporate Law) L'Avv. Battista è co-autore di svariati saggi giuridici in materia societaria pubblicati da ASLA, l'Associazione Italiana degli Studi Legali Associati.



Viale Regina Giovanna, 24
20129 Milano
Tel. 02 7628.1370
Fax 02 7628.0622

www.silsitalia.it